

# **Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)**

**Modifica del 20 ottobre 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>1</sup> sulla protezione degli animali è modificata come segue:

*Art. 212b*      Comunicazione di decisioni penali cantonali

Le autorità cantonali comunicano all'UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

20 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 455.1

